

SEGNALAZIONI E ASSISTENZA: T. 0376.775130
F. 0376.770151

Argomenti

Finanziaria e novità 2011

Le novità in tema di Iva

1. Novità per l'apertura delle partite Iva e per quelle vigenti
2. Novità per la cessione di immobili abitativi
3. Le nuove regole territoriali 2011 per i servizi dell'art. 7-quinquies
4. Impatto in dichiarazione annuale Iva delle novità sulla territorialità Iva 2010
5. Comunicazione black list: il punto sui casi critici e sulle possibilità di rimedio entro il 31/01/2011

Legge di stabilità e altre novità 2011

1. Compensazioni con debiti erariali non onorati
2. Comunicazione operazioni superiori a 3.000/3.600 euro
3. Leasing immobiliare e imposte di trasferimento
4. Piccola Proprietà Contadina a regime
5. Sanzioni amministrative e ravvedimento operoso in aumento
6. Detrazione per il risparmio energetico: proroga e novità

Relatori: Fabrizio G. Poggiani e Francesco Zuech

**Autorizzazione effettuazione
operazioni intracomunitarie**

Autorizzazione effettuazione operazioni intracomunitarie

Riferimenti normativi

- Art. 27 D.L. 78/2010 → integrazione art. 35 DPR 633/72
- Provvedimento Ae n. 188376 del 29/12/2010
- Provvedimento Ae n. 188381 del 29/12/2010
- Regolamento (UE) n. 904 del 7/10/2010 (rifusione Reg. n. 2003/1798/CE)

Prassi Agenzia:

- ✓ Risposte forum Italia Oggi del 14/1/2011

3


Autorizzazione effettuazione operazioni intracomunitarie

Relazione D.L. 78/2010

*“la norma in commento ha l’obiettivo di regolare in sede di registrazione (identificazione) ai fini IVA, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, la **facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione** a cura degli Uffici dell’Agenzia delle entrate”*


La **soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie** sarà **sospesa** sino al 30° giorno successivo alla data di attribuzione all’interessato del numero di partita IVA, ferma restando l’operatività per le operazioni interne.

Effetti delle nuove disposizioni



4

Autorizzazione effettuazione operazioni intracomunitarie		
Nuove partita Iva		
Casistica	Momento di manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie	
	In fase di richiesta P.Iva (nuovi operatori)	Successivamente
Esercenti arti o professioni Imprese residenti o stabili organizzazione di non residenti	Compilazione casella "operazioni intracomunitarie" del quadro I del modello AA9 (se persone fisiche) o AA7 (se soggetti collettivi). N.B. tramite Comunica per le imprese	Apposita istanza (in carta libera) da presentare direttamente ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate
Soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale	Il Provvedimento non si esprime ma si ritiene che anche in questo caso sia possibile esprimere la volontà nel quadro I del modello AA9 o AA7.	Anche in questo caso dovrebbe essere valida la presentazione di un'istanza (in carta libera)
Soggetti non residenti che si identificano ai sensi dell'art. 35-ter	Presentazione apposita istanza al Centro Operativo di Pescara	Presentazione apposita istanza al Centro Operativo di Pescara
Enti non commerciali non soggetti passivi (che chiedono la P.Iva per acquisti intra sopra soglia)	La manifestazione è automaticamente legata alla barratura casella C quadro A del modello AA7 che serve proprio per attivare la partita Iva ai soli fini di pagare l'Iva in Italia sugli acquisti intracomunitari.	/



Autorizzazione effettuazione operazioni intracomunitarie

Dubbio

Art. 35 co.2 lett. e-bis) DPR 633/72
 Obbligo di dichiarare all'Agenzia delle Entrate la
 volontà di effettuare **OPERAZIONI
 INTRACOMUNITARIE DI CUI AL TITOLO II,
 CAPO II DEL D.L. 331/93.**

Solo cessioni e acquisti di beni o anche per i servizi ?

✓ Dal 2010 i servizi intracomunitari sono disciplinati dal DPR 633/73.

✓ Nel D.L. 331/93 vi sono comunque disposizioni che richiamano anche i servizi (es.: art. 50, co.6; art. 46); la necessita della partita Iva è prevista anche per i servizi (art. 214 della Direttiva 112/2006, aggiornata con la n. 8/2008); il Regolamento 2010/904/UE prevede le procedure di acquisizione e scambio delle Partite Iva anche per i servizi; i soggetti del punto 3.1 del Provv. rimangono nel Vies (semberebbe) anche se gli elenchi del 2° semestre riguardano solo servizi.

Confermato
**anche per
 servizi**
 Forum I.O.
 14/1/2011

7

Autorizzazione effettuazione operazioni intracomunitarie

Posizioni già attive

Casistica	P.Iva richiesta ante 31/5/2010	P.Iva richiesta dal 31/5/2010 al 28/2/2011
	<i>Punto 4.1. Provvedimento</i>	<i>Punto 3.1. Provvedimento</i>
A) Soggetti che devono presentare l'istanza per non venire esclusi dal VIES	Assenza di elenchi Intrastat presentati nel 2009 e nel 2010 oppure dichiarazione Iva relativa al 2009 omessa	Contestuale <ul style="list-style-type: none"> • mancanza di manifestazione di volontà • assenza di elenchi Intrastat relativi al 2° semestre 2010
B) Soggetti che mantengono l'inserimento nel VIES senza dover presentare l'istanza	Elenchi Intrastat presentati nel 2009 o nel 2010 + assolvimento obbligo presentazione dichiarazione Iva relativa al 2009	Manifestazione di volontà già presentata oppure Presentazione di almeno un elenco Intrastat relativo al 2° semestre 2010

8

Autorizzazione effettuazione operazioni intracomunitarie

Posizioni già attive

SE PRIVE DEI REQUISITI
(punto 3.1. o 4.1)

E' prevista procedura di **esclusione dall'archivio VIES entro il 28/2/2011**
Quindi sospensione soggettività intracomunitaria

Dubbio

Entro quando presentare l'ISTANZA per rimanere nel VIES ? 29/1/2011 ... 28/02/2011, ... ?

Risposta AE forum IO 14/1/2011

- ➔ Non saranno esclusi i soggetti che hanno presentato l'istanza almeno 30 giorni prima della conclusione delle procedure (non oltre il 28/02/2011) che quindi permarranno in archivio senza soluzione di continuità con legittimazione ad effettuare operazioni intracomunitarie.
- ➔ In caso contrario (presentazione dell'istanza senza maturazione del periodo minimo) alla data di conclusione delle procedure, il soggetto sarà escluso dall'archivio per poi essere nuovamente ammesso, in mancanza di diniego, al 31° giorno.

9

**Allungamento da 4 a 5 anni
del periodo che permette alle
imprese di costruzione di
vendere il fabbricato
abitativo con Iva
(art. 1 co. 86 L. n.220 del
13/12/2010)**

10

Trattamento cessione di fabbricati abitativi



Art. 10 n. 8-bis DPR 633/72 e DPR 131/86

Oggetto	Soggetto IVA cedente	Soggetto acquirente	Regime IVA	Registro	Ipotecastali
Fabbricati abitativi	Costruttore o esecutore del ripristino che cede entro 5 anni dalla ultimazione dei lavori	Fino al 31/12/2010 era 4 anni	IVA per obbligo	€ 168	€ 168 + € 168
	Altri casi	Chiunque	ESENTE	Acquirente prima casa 3% Altri 7%	€ 168 + € 168 2% + 1%
Fabbricati abitativi in edilizia convenzionata	Costruttore o esecutore del ripristino anche se ha ultimato gli interventi da più di 5 anni se fabbricato locato per almeno 4 anni	Chiunque	IVA per obbligo	€ 168	€ 168 + € 168

11

Territorialità servizi art. 7-quinquies

12



7-quinquies: 2010 e 2011 a confronto

TESTO IN VIGORE DAL 2011

Art. 7-quinquies DPR 633/72

↑
Aggiornato da art. 3 co. 1 D.Lgs 18/2010

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1:
 a) **le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti** rese a committenti non soggetti passivi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le medesime attività sono ivi materialmente svolte. La disposizione del periodo precedente si applica anche alle **prestazioni di servizi per l'accesso** alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, nonché alle **relative prestazioni accessorie**;
 b) **le prestazioni di servizi per l'accesso** a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi **accessorie connesse con l'accesso**, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse.

B2C
B2C
e
B2B

15

7-quinquies: 2010 e 2011 a confronto

TESTO IN VIGORE DAL 2011

Art. 53 Direttiva 112 aggiornata

Il luogo delle prestazioni di **servizi per l'accesso** a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi **accessori** connessi con l'accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente.

B2B

Art. 54 Direttiva 112 aggiornata

1. Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, **ivi compresi i servizi prestati dall'organizzatore di tali attività**, nonché i **servizi accessori** prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente.
 2 omississ

B2C

16

7-quinquies: 2010 e 2011 a confronto				
Tavola comparativa				
Tipo di servizio	Nel 2010		Dal 2011	
	BtoC	BtoB	BtoC	BtoB
Servizi culturali, artistici, ecc e relativi servizi accessori	Luogo svolgimento evento Art. 7-quinquies	Luogo svolgimento evento Art. 7-quinquies	Luogo svolgimento evento Art. 7-quinquies	Paese del committente Art. 7-ter co.1. lett. a)
Servizi prestati dall'organizzatore di tali attività	Come sopra	Come sopra	Come sopra	
Servizi per l'accesso e relative prestazioni accessorie connesse all'accesso	Come sopra	Come sopra	Luogo svolgimento evento Art. 7-quinquies	Luogo svolgimento evento Art. 7-quinquies

7-quinquies: 2010 e 2011 a confronto	
Effetti sull'operatività dei soggetti residenti (dal 2011)	
<p>Il passaggio alla regola generale (art. 7-ter co.1 lett. a) dei servizi in questione resi a committenti soggetti passivi (BtoB):</p>	
☺	<p>semplifica (assorbendole) talune problematiche (interpretative) legate alla "qualificazione" del servizio e alla conseguente individuazione del luogo territoriale;</p> <p>Es.: noleggio e allestimento stand fieristici (servizi fieristici o servizi generali); attività di ricerca e sviluppo (prestazioni scientifiche o consulenza generale); corsi di formazione e addestramento personale (attività educative o servizi generali)</p>
☹	<p>allarga l'elenco dei servizi soggetti a reverse charge per i quali presentare l'Intrastat;</p>
☺	<p>riduce i casi di ricorso alla procedura di rimborso ex art.38-bis1 per l'Iva assolta in altri stati comunitari</p> <p>Es.: Iva per fiere</p>

7-quinquies: 2010 e 2011 a confronto

Individuazione prestazioni di accesso e accessorie

Dovrebbe trattarsi (l'Agenzia non risulta essersi ancora espressa):

**Prestazioni
di accesso**

Biglietto e titoli simili che consentono il diritto d'ingresso per assistere all'evento/manifestazione aperta al pubblico (concerto, spettacolo, esposizione, ecc)

N.B. L'espositore (es. fiera) partecipa come parte attiva dell'evento fieristico o espositivo ed accede per effetto di un'iscrizione preventiva (e non grazie a titoli di accesso riservati al pubblico). Si ritiene che il corrispettivo pagato per l'acquisto dello spazio espositivo e per i servizi fieristici resi dall'organizzatore non siano riconducibili alle prestazioni di accesso.

**Servizi
accessori
connessi
all'accesso**

Guardaroba, parcheggio, servizi sanitari, ecc il cui corrispettivo viene addebitato autonomamente dal biglietto di accesso.

19

**Novità territorialità 2010 e
impatto nella dichiarazione
annuale Iva 2011 relativa al
2010**

20

Servizi territoriali resi da non residenti

Quadro VJ IVA 2011

Annotazione registro vendite

Doppia registrazione

SI servizi intracomunitari

NO servizi intracomunitari

QUADRO VJ
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

	IMPONIBILE	IMPOSTA
VJ1 Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		
VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)		
VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a)		
VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		
VJ5 Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		
VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		
VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 8)		
VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		
VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		
VJ10 Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		
VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		
VJ12 Acquisti di torrefatti da rivenditori dilazionati ed occorrenze non munite di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)		
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel senso dell'art. 17, comma 6, lett. c)		
VJ14 Acquisti di fabbricati strumentali (art. 19, n. 6, lett. b) e d)		
VJ15 TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ14)		

N.B. Non vanno indicati gli acquisti in reverse che sono non imponibili o esenti (C.Ae n. 12/E del 12/3/2010 - Forum I.O. del 22/01/2010)

Annotazione registro acquisti

Quadro VF

21

Autofattura e integrazione a confronto

PRINCIPALI DIFFERENZE FRA AUTOFATTURA ED INTEGRAZIONE

Adempimenti	Autofattura art. 17, co.2	Integrazione
Emissione documenti da parte del cessionario/committente	SI, in unico esemplare (art. 21, co.5)	NO, si usa la fattura del fornitore
Vantaggi/svantaggi	Tutti i dati devono essere indicati dal cessionario/committente	La maggior parte dei dati sono già contenuti nella fattura emessa dal fornitore (1)
Termini per l'adempimento	Immediato (momento di effettuazione ex art. 6)	Non previsto (vale la tempistica della registrazione)
Registrazione nel registro fatture attive (art. 23) o corrispettivi (art. 24)	Entro 15 gg e con riferimento alla data di emissione	Entro il mese di ricevimento o entro 15 gg ma, comunque, con riferimento al mese di ricevimento
Registrazione nel registro fatture passive (art. 25)	Registrazione anteriormente alla liquidazione periodica (o d.a.Iva) in cui viene esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva	Entro il mese di ricevimento
Detrazione dell'Iva passiva	Secondo le regole ordinarie	Secondo le regole ordinarie
Autofattura per mancato ricevimento fattura fornitore	/	SI (2)

(1) Il cessionario si limita ad indicare, aliquota, Iva e/o titolo di non applicazione dell'imposta.
(2) Art. 46, co.5, per acquisto intra di beni; art. 6, co. 9-bis del D.Lgs 471/97, per acquisti interne in reverse; art. 6, co.7 e 8, D.Lgs 471/97, per altri acquisti interni.

22

Errata applicazione della tecnica

Cassazione 10819 del 5/5/2010

Il caso

- IT acquista da PT delle dispense consegnate dalla tipografia Vaticana
- IT integra la fattura emessa da PT invece di emettere autofattura (N.B. la merce non arriva da un Paese UE)

Le conclusioni del giudice

E' applicabile la sanzione prevista dall'art. 6, co.9-bis, del D.Lgs. n. 471/97 (introdotta dalla Finanziaria 2008)

N.B. Non viene detto se 3% o 100% ma si ritiene 3% (trattandosi di un'imposta comunque assolta, ancorché "irritualmente").

23

La tecnica applicativa prevista dalla norma o prassi

REVERSE CHARGE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO (1)

In vigore	Settore/operazioni	Modalità applicativa	Note
/	Acquisti da non residenti territorialmente rilevanti in Italia (compreso S.Marino e Città del Vaticano)	Autofattura art. 17, co.2 (già art.17, co.3) del DPR 633/72	Compresi, dal 2010, anche gli acquisti intracomunitari di servizi.
Dal 01/01/1993	Acquisti intracomunitari	Integrazione ex. art. 46 del D.L. 331/93	Dal 2010 solo per acquisti intracomunitari di <u>beni</u> .
Dal 1997	Estrazione beni da depositi Iva di cui all'art. 50 bis del D.L. n. 331/93	Autofattura art. 17, co.2, nel caso estrazione di merce precedentemente importata	La merce risulta in carico sulla base di una bolletta d'importazione.
		Integrazione fattura se la merce che viene estratta risulta documentata da fattura di acquisto (anche intracomunitario)	Chi estrae ha introdotto la merce a seguito di acquisto intra, oppure ha acquistato merce già introdotta.
N.B. Tutte le ipotesi sopra elencate riguardano acquisti/importazioni effettuate da cessionari/committenti operatori Iva.			

N.B. Dal 2010 l'art. 46 del DL 331/93 non contempla più l'integrazione per i servizi intra. A rigore andrebbe quindi usata l'autofattura ex art. 17, co.2, del DPR 633/72. L'Agenzia delle Entrate, con **C.Ae n. 12/E del 12/3/2010**, per i servizi generali, ha tuttavia ammesso la **possibilità di integrare la fattura emessa dal fornitore UE**, fermo restando il rispetto dei termini del momento di effettuazione dell'operazione.

24

La tecnica applicativa prevista dalla norma o prassi			
REVERSE CHARGE SU OPERAZIONI CON L'ESTERO (2)			
In vigore	Settore/operazioni	Modalità applicativa	Note
Dal 05/02/2000	Importazioni di oro industriale e argento puro	Integrazione della bolletta doganale ex art. 70, co.5, del DPR 633/72	Nel mese di accettazione della bolletta.
Dal 02/10/2003	Importazione di rottami ed assimilati	Integrazione della bolletta doganale ex art. 70, co.6, del DPR 633/72	Nel mese di accettazione della bolletta.
Dal 01/01/2005	Introduzione nel territorio dello Stato di gas naturale attraverso rete di distribuzione ed energia elettrica	Autofattura ex art. 17 co.2 (già art.17, co.3)	/
Dal 26/09/2009	Acquisti di beni e servizi (territorialmente rilevanti) da soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, per le operazioni effettuate direttamente dalla casa madre	Autofattura ex art. 17 co.2 (già art.17, co.3)	Modifiche introdotte dal D.L. n. 135/2009 a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia del 16/07/2009 (Causa C 244/08).
Dal 01/01/2010	Acquisti di beni e servizi (territorialmente rilevanti) da soggetti non stabiliti con identificazione diretta o rappresentante fiscale	Autofattura ex art. 17 co.2	Il fornitore non residente non deve addebitare l'Iva italiana
N.B. Tutte le ipotesi sopra elencate riguardano acquisti/importazioni effettuate da cessionari/committenti operatori Iva.			25

La tecnica applicativa prevista dalla norma o prassi			
REVERSE CHARGE SU OPERAZIONI INTERNE (1)			
In vigore	Settore/operazioni	Modalità applicativa	Note
/	Provvigioni corrisposte da agenzie viaggio ai loro intermediari	Emissione fattura riepilogativa da parte dell'agenzia organizzatrice	Art. 74-ter, co. 8, del DPR n. 633/72
/	Compensi corrisposti a rivenditori di documenti di viaggio	Emissione fattura da parte dell'esercente l'attività di trasporto pubblico urbano	Art. 74, co.1, lett. e) del DPR 633/72 e D.M-30/07/2009
Dal 05/02/2000	Oro industriale ed argento e (nel caso di opzione) oro da investimento	Integrazione fattura del fornitore	Art. 17, co.5, del DPR n. 633/72
Dal 02/10/2003	Acquisto di rottami ed assimilati	Integrazione fattura del fornitore	Art. 74, co. 7 e 8, del DPR n. 633/72
Dal 01/01/2005	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali	Emissione autofattura	Art. 1, co.109, L. n. 311/2004
N.B. Tutte le ipotesi sopra elencate riguardano acquisti effettuati da cessionari/committenti operatori Iva.			26

La tecnica applicativa prevista dalla norma o prassi			
REVERSE CHARGE SU OPERAZIONI INTERNE (1)			
In vigore	Settore/operazioni	Modalità applicativa	Note
Dal 01/01/2007	Subappalti in edilizia	Integrazione fattura del fornitore	Art. 17, co.6, lett. a), del DPR n. 633/72
Dal 01/10/2007 al 29/02/2008	Cessione di fabbricati strumentali ai sensi dell'art. 10 n.8-ter, lett. d), del DPR 633/72 (1)	Integrazione fattura del fornitore	Art. 17, co. 7, e D.M. 25/05/2007
Dal 01/03/2008	Cessione di fabbricati strumentali ai sensi art. 10, n° 8-ter, lett. b), del DPR n. 633/72 (2)	Integrazione fattura del fornitore	Art. 17, co.6, lett. a-bis), del DPR n. 633/72
<p>(1) Trattasi di cessione effettuata da soggetto che non si trova nelle situazioni di cui alle lettere a), b) o c) dell'art. 10, n° 8-ter, del DPR n. 633/72 e che opta (in atto), ai sensi della lettera d) della medesima norma, per l'applicazione dell'Iva in luogo della esenzione.</p> <p>(2) Trattasi di cessione nei confronti di un cessionario soggetto Iva che esercita attività che conferiscono il diritto a detrarre l'Iva per non più del 25% (cessione soggetta ad Iva, ma dal 01/03/2008 con il reverse).</p>			
N.B. Tutte le ipotesi sopra elencate riguardano acquisti effettuati da cessionari/committenti operatori Iva.			

27

La tecnica applicativa prevista dalla norma o prassi			
REVERSE CHARGE SU OPERAZIONI INTERNE (3)			
In vigore	Settore/operazioni	Modalità applicativa	Note
Di prossima applicazione	Telefonia ed accessori	Integrazione fattura del fornitore	Art. 17, co.6, lett. b), del DPR n. 633/72
Di prossima applicazione	Personal computer ed accessori	Integrazione fattura del fornitore	Art. 17, co.6, lett. c), del DPR n. 633/72
Non ancora in vigore (3)	Materiali e prodotti lapidei provenienti da cave	Integrazione fattura del fornitore	Art. 17, co.6, lett. d), del DPR n. 633/72
<p>(3) Sarà in vigore solo a partire dalla cessioni successiva alla data della (eventuale) Autorizzazione comunitaria ottenuta dallo Stato italiano (art. 1, co.45, L. n. 296/2006). Si evidenzia che per il telefoni cellulari ed i dispositivi a circuito integrato (microprocessori, unità centrali ceduti prima della loro installazioni in prodotti destinati al consumo finale), l'autorizzazione potrebbe diventare superflua laddove venisse adottata dalla Commissione europea la proposta di modifica della Direttiva, avanzata dal Consiglio in data 29/09/2009 (COM 2009) 511 definitivo). Tale proposta contempla, peraltro, la possibile estensione ai profumi, ai metalli preziosi (quanto non coperti dal regime speciale del margine o dell'oro da investimento) nonché ai c.d. "certificati energetici".</p>			
N.B. Tutte le ipotesi sopra elencate riguardano acquisti effettuati da cessionari/committenti operatori Iva.			
<p>Attenzione ! La Decisione del Consiglio europeo 22/11/2010 (GUUE 25/11/2010) ha autorizzato l'Italia ad applicare il reverse charge alle cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato.</p>			<p>Decorrenza dal 01/4/2011 C.M.59/E 23/12/2010 ²⁸</p>

Operazioni che perdono il plafond			
Esemplificazioni (prestatore IT)			
	Casistica	Nel 2009	Dal 2010
1	Fattura per lavorazione intracomunitaria (committente operatore UE)	Non imponibile art. 40, co.4-bis, del D.L. n. 331/93	Operazione non territoriale ai sensi dell'art. 7-ter, co.1, lett. a), del DPR n. 633/72 (FCI) NO PLAFOND ☹
2	Trasporto intracomunitario (committente operatore UE)	Non imponibile art. 40, co.5, del D.L. n. 331/93	Come sopra
3	Operazione accessoria (carico, scarico, ecc) ai trasporti intracomunitari (committente operatore UE)	Non imponibile art. 40, co.6, del D.L. n. 331/93	Come sopra
4	Fattura per lavorazione di beni da esportare (committente operatore estero)	Non imponibile art. 9 n. 9 del DPR 633/72	Come sopra
5	Trasporto di beni in esportazione, in transito, importazione temporanea o importazione (committente operatore estero)	Non imponibile art. 9 n. 2 del DPR n. 633/72, la tratta nazionale Fuori campo Iva art. 7, co.4, lett.c), quella non territoriale	Come sopra
6	Provvigioni relative a beni in esportazione (committente extra UE)	Non imponibile art. 9 n. 7 del DPR 633/72	Come sopra

29

Operazioni che conquistano il plafond			
Esemplificazioni (prestatore IT)			
	Casistica	Nel 2009	Dal 2010
	Trasporto/spedizione relativo a beni in esportazione, in transito o importazione temporanea reso a committente IT	Non imponibile art. 9 n. 2 e 4 del DPR n. 633/72, la tratta nazionale Fuori campo Iva art. 7, co.4, lett.c), quella non territoriale	<u>Tutto il corrispettivo</u> è territoriale e non imponibile ex art. 9 n. 2 SI PLAFOND ☺
	Trasporto/spedizione relativo a beni in importazione reso a committente IT	Come sopra, ma per la parte non imponibile solo a condizione che i corrispettivi siano assoggettati ad Iva in bolletta doganale	Come sopra, ma a condizione che il corrispettivo sia assoggettato ad Iva in bolletta doganale
	Provvigione relativa ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità, rese a committente operatore IT	Non territoriale (FCI) ai sensi dell'art. 7, co.4, lett. f-quinquies (come modificato dalla L. 88/2009)	<u>Tutto il corrispettivo</u> è territoriale e non imponibile ex art. 9 n. 7 SI PLAFOND ☺

Sono considerati trasporti in esportazione anche quelli relativi a beni in partenza da altro Stato UE diverso dall'Italia

R.M.134/E del
20/12/2010

30


Rimborsi Iva - novità a seguito del D.Lgs 18/2010


Minori possibilità di accesso al rimborso

Lettera D)
art. 30, co.3

Operazioni non territoriali > 50%

Questa causale non consente l'accesso al rimborso trimestrale (salvo ulteriori modifiche normative)






Lettera B)
art. 30, co.3

Esportazioni ed assimilate > 25%VA

Molti servizi intracomunitari "non imponibili, dal 01/01/2010, diventano "non territoriali"




31

Servizi non territoriali resi a committenti operatori UE

Quadro VE e modello Iva 2011

Novità D.lgs 18/2020 (riforma territorialità)

- ➔ Nuovo rigo **VE39** "Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)
- ➔ Nel rigo VE30 viene soppresso del campo 4 in passato dedicato ai servizi intracomunitari non imponibili ex art. 40, commi 4-bis, 5 e 6 D.L. 331/93)





32

Operazioni attive prive del requisito territoriale		
Casistica	Volume d'affari	Indicazione in dichiarazione annuale
Servizi generali (art. 7-ter) resi a committenti operatori stabiliti in Stati UE	NO	VE39
Servizi generali (art. 7-ter) resi a committenti operatori extra UE	NO	NO
Servizi speciali laddove non territoriali in base ai criteri dell'art. 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies	NO	NO
Cessioni di beni in transito o soggetti a vigilanza doganale non territoriali ai sensi dell'art. 7-bis comma 1 ma soggette ad obbligo di fatturazione ai sensi dell'art. 21, comma 6	SI (no ai fini della verifica dello status di esportatore abituale)	VE32
Altre cessioni di beni prive del requisito territoriale ai sensi dell'art. 7-bis	NO	NO

33

**Comunicazione operazioni
black list
Il punto sui casi critici e i
rimedi entro il 31/1/2011**



Comunicazione black list	
Esemplificazioni servizi attivi	
Provvigione attiva fatturata a committente soggetto passivo del Lussemburgo	La provvigione fatturata senza Iva ai sensi dell'art. 7-ter, co.1, lett. a) va: <ul style="list-style-type: none"> ▪ indicata nel rigo A10 (importo complessivo delle prestazioni di servizio non soggetta ad Iva) della comunicazione black list; ▪ indicata nell'elenco Intrastat. Si precisa che, ai fini della comunicazione telematica, le provvigioni in analisi rilevano con effetto dal 01.07.2010 .
Provvigione attiva fatturata a committente operatore economico svizzero	La provvigione non è non territoriale ai sensi dell'art. 7-ter, co.1, lett. a) ma, diversamente dal caso precedente, non è soggetta ad obbligo di fatturazione. Con effetto a partire dalle operazioni registrate dal 01.09.2010 (estensione operata dall'art. 3 del D.M. 5.8.2010) le citate provvigioni dovranno comunque essere indicate nel rigo A10 (importo complessivo delle prestazioni di servizio non soggetta ad Iva) della comunicazione black list.
Provvigione fatturata ad una stabile organizzazione in Italia (o in altri Paesi non black list) di un soggetto black list	Le prestazioni rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti sono territorialmente rilevanti nel nostro Paese. Indipendentemente dal trattamento (Iva, non imponibile, esente o non soggette) le citate provvigioni vanno comunicate nel rispettivo rigo (A2, A4, A7, A8, A10).

37

Comunicazione black list	
Esemplificazioni servizi passivi	
Acquisto di beni da fornitore black list (es. Svizzera) con Rappresentante fiscale in Italia	La fornitura viene veicolata tramite la posizione Iva Italiana dello Svizzero. Il rappresentante fiscale in Italia dello Svizzero (nel BtoB) non può addebitare l'Iva italiana (C.M. 14/E/2010 e R.M. n. 79/E/2010). Il committente operatore nazionale emetterà autofattura ai sensi dell'art. 17, co.2, ed includerà l'acquisto nella comunicazione telematica (rigo A19 per l'imponibile e A 20 per l'Iva).
Acquisto di beni dalla stabile organizzazione in Italia di un fornitore black list (es. Svizzera)	La stabile organizzazione (soggetto assimilato ai residenti, limitatamente alle operazioni alla medesima direttamente realizzate) emetterà fattura con Iva nazionale. Il cessionario operatore nazionale dovrà indicare l'acquisto nella comunicazione telematica (rigo A19 per l'imponibile e A 20 per l'Iva).
Spese per pernottamenti e ristoranti sostenute in Paesi black list (ad esempio Dubai- Emirati Arabi)	I servizi di alberghieri ed i servizi di ristorazione sono territoriali rispettivamente nel Paese in cui si trova l'immobile e nel Paese in cui viene eseguito il servizio (art. 7-quater). Nel caso in analisi i servizi non sono pertanto territorialmente rilevanti in Italia (i documenti possono essere semplicemente registrati ai soli fini IIDD). Per effetto dell'estensione operata dall'art. 3 del D.M. 05.08.2010, ai fini della comunicazione telematica, rilevano comunque le operazioni registrate dal 01.09.2010 (C.M. 53/E/2010 § 5).

38

Comunicazione black list

Focus: importazioni (1)

Ai fini Iva e doganali

Ai fini della comunicazione

Acquisti ed importazioni non sono sinonimi (vedi art. 19, art. 25 del DPR 633/72 e quadro VF dichiarazione annuale)
 Possono essere immissioni in libera pratica (importazioni) anche quelle a monte delle quali non c'è un acquisto

L' art. 1 del D.M. 30/3/2010 parla di acquisti di beni non anche di importazioni

Nella C.M. n. 53/E/2010 l'Agenzia ha, tuttavia, esteso l'**obbligo anche alle importazioni.**

1^ questione

- **Valore da comunicare: base imponibile bolletta doganale o corrispettivo fattura fornitore estero ?**

La dottrina è prevalentemente orientata nel considerare rilevante il valore della bolletta (valore rilevante ai fini della registrazione Iva)

L'Agenzia ha confermato che va indicato il **valore ricavabile dalla bolletta doganale**

Forum I.O
14/1/2011

39

Comunicazione black list

Focus: importazioni (2)

Ai fini Iva e doganali

Ai fini della comunicazione

Acquisti ed importazioni non sono sinonimi (vedi art. 19, art. 25 del DPR 633/72 e quadro VF dichiarazione annuale)
 Possono essere immissioni in libera pratica (importazioni) anche quelle a monte delle quali non c'è un acquisto

L' art. 1 del D.M. 30/3/2010 parla di acquisti di beni non anche di importazioni

Nella C.M. n. 53/E/2010 l'Agenzia ha, tuttavia, esteso l'**obbligo anche alle importazioni.**

2^ questione

- **Solo importazioni a monte delle quali c'è un acquisto ?**

Dovrebbe potersi rispondere positivamente

tuttavia

Anche quando c'è un reso

La reimportazione a seguito di reso di merce precedentemente esportata rappresenta un'operazione autonoma rispetto all'originaria cessione all'esportazione ... oggetto di autonoma comunicazione.

Forum I.O
14/1/2011

40

Comunicazione black list	
Esemplificazioni	
Caso	Comunicazione black list
Acquisto carburante in Svizzera	NO → Nella comunicazione non vanno gli acquisti extraterritoriali di beni
Acquisto di merce da Hong kong e vendita viaggiante a cliente di Dubai	NO acquisto (perché non è territoriale né rappresenta importazione) NO vendita (perché non è territoriale e la merce non si trova né in transito né in luogo soggetto a vigilanza doganale)
Acquisto di merce da Hong Kong, immessa in deposito doganale in Italia, estratta per transito verso Svizzera ove è stata venduta	NO acquisto (perché la merce viene destinata in un deposito doganale ove mantiene la natura di merce extracomunitaria) SI vendita perché tale operazione è soggetta ad obbligo di fatturazione ai sensi dell'art. 21, co.6, trattandosi di vendita di beni in transito o che si trovano in luoghi soggetti a vigilanza doganale)

41

Comunicazione black list	
Quadro A: note di variazione	
Istruzioni modello	<p>Operazioni attive Va indicato l'importo complessivo delle operazioni attive, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, comprese le cessioni all'esportazione, esenti e non soggette all'imposta sul valore aggiunto, effettuate con l'operatore estero indicato nella sezione A1, al netto delle note di variazione ricevute nel periodo. ?</p>
	<p>Operazioni passive Va indicato l'importo complessivo degli acquisti, imponibili, non imponibili, esenti o non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, effettuati presso l'operatore estero indicato nella sezione A1, distinti per categoria, al netto delle note di variazione emesse nel periodo. ?</p>
Risposta Ae Forum I.O 14/1/2011	Le parole "ricevute" ed "emesse" sono state erroneamente invertite.

42


Comunicazione black list	
Quadro A: note di variazione	
<p>Note di variazione relative alle stesse operazioni oggetto della comunicazione</p> <p>A02 - A10 A19 – A27</p>	<p>Le operazioni vanno indicate al netto delle relative variazioni (a seconda del trattamento imponibile, non imponibile, esenti o non soggette ad Iva, tanto per le operazioni attive, quanto per quelle passive e con distinzione fra cessioni/acquisti di beni e servizi).</p>
<p>Note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno</p> <p>A11 - A14 A28 – A31</p>	<p>Sono previsti appositi righe che accolgono l'importo complessivo con la sola distinzione fra beni e servizi (tanto per le operazioni attive quanto per quelle passive)</p>
<p>Note di variazioni relative ad annualità precedenti</p> <p>A15 - A18 A32 – A35</p>	<p>Come sopra</p>
<p>N.B. Dovrebbero rilevare solo quelle fiscalmente rilevanti ai sensi dell'art.26 del DPR 633/72 relative ad operazioni originarie effettuate dal 01/7/2010 + quelle relative a servizi non territoriali registrati dal 01/9/2010.</p>	

43

Comunicazione black list		
QUADRO A: INDIVIDUAZIONE DELLA CONTROPARTE		
<p>Art. 1 D.L. 40/2010</p>	<p>operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in ... (paesi black list)</p>	<p>Operatori economici (clienti o fornitori)</p> <p>↓</p> <p>NO privati</p>
<p>Elementi da indicare nella comunicazione</p> <p>Art. 4 D.M. 30/3/2010 e C.M. 53/E/2010</p>	<p>...</p> <p>b) numero del codice fiscale <u>attribuito</u> al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione <u>dallo Stato in cui</u> il medesimo è stabilito, residente o domiciliato ovvero, in mancanza, di altro codice identificativo;</p> <p>...</p>	
<p>QUADRO A Codice individuabile dalle istruzioni del modello Mod. N. <input type="text"/></p> <p>DATI ANAGRAFICI Cognome / Ragione sociale Nome</p> <p>Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)</p> <p>Codice Stato estero Stato federato, provincia, contea Località di residenza</p> <p>Domicilio fiscale per le persone fisiche A1 Indirizzo estero Le istruzioni sono latitanti</p> <p>Sede legale per soggetti diversi dalle persone fisiche ? La Comunicazione "passa" anche senza la compilazione di questi dati</p> <p>Identificativi fiscali Codice IVA Codice fiscale</p>		

44

Comunicazione black list	
Focus: Problema dei codici fiscali o equipollenti	
Quesito	Consapevoli che non sarà possibile ottenere i codici fiscali o equipollenti di tutti i soggetti collocati nei Paesi a fiscalità privilegiata e gli indirizzi delle aziende estere, il contribuente italiano non potendo regolarizzare entro il prossimo 31 gennaio le liste, sarà soggetto a sanzioni?
Risposta AE	<ul style="list-style-type: none"> •Con circolare n. 54/E/2010 è stata riconosciuta, in via generale, l'esistenza di "obiettive condizioni di incertezza" in relazione alle violazioni commesse in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 1 del decreto legge n. 40 del 2010. In particolare, in applicazione dell'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) è stata prevista la disapplicazione delle sanzioni in caso di eventuali violazioni rilevate in sede di controllo concernenti la compilazione dei modelli di comunicazione relativi ... (al trimestre trimestre luglio/settembre 2010 oppure ai mesi da luglio a novembre 2010). •In entrambi i casi l'esimente opera a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 31 gennaio 2011, i modelli di comunicazione integrativa. •Nel caso in cui il soggetto passivo non abbia regolarizzato gli errori o le omissioni commesse entro i citati termini, la valutazione circa la ricorrenza dell'errore scusabile - consistente nell'impossibilità, per il soggetto passivo italiano, di ottenere i codici fiscali o equipollenti o gli altri dati richiesti dei soggetti black list con cui ha intrattenuto rapporti commerciali - rimane di competenza degli organi accertatori, tenuti a verificare, caso per caso, la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'esimente, conformemente alle regole generali di applicazione delle sanzioni di cui al d.lgs n. 472 del 1997.
Forum I.O. 14/1/2011	45

Comunicazione black list	
Focus: individuazione controparte operatore	
Operatore economico Art. 9 Direttiva 2006/112/CE	"chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività". 
Prova status operatore economico CM 53/E/2010	<p>Ai fini della verifica dello <i>status</i> di operatore economico, nel senso anzidetto, si possono utilizzare come elementi probatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'eventuale certificazione o il numero identificativo rilasciati dalle autorità fiscali competenti degli Stati <i>black list</i> attestanti lo svolgimento di un'attività economica (imprenditoriale, professionale o artistica) da parte del soggetto avente sede, residenza o domicilio in detti Stati o, in alternativa, - la dichiarazione della controparte attestante lo svolgimento da parte della stessa di un'attività imprenditoriale, professionale o artistica.
	<p>... ma il problema è un altro: come dimostrare che la controparte non è operatore economico al fine di non includere le operazioni effettuate con tale soggetto ?</p>
	46

Comunicazione black list	
Focus definizioni (1)	
C.M. 53/E 2010	Operatore economico "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività"
Art. 7 co.1, lett. d) DPR 633/72	per " soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato " si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva
Codice civile	Art. 43 CC - Domicilio e residenza Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
	Art. 46 CC – Sede delle persone giuridiche Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima.

47

Comunicazione black list	
Focus definizioni (2)	
Proposta 17/12/2009 (COM/2009/0672 def). Bozza regolamento interpretativo Direttiva 2006/112/CE	Art. 16 Per " domicilio " ai sensi della direttiva 2006/112/CE si intende l'indirizzo di una persona fisica, soggetto passivo o no, iscritta nel registro della popolazione o in un registro analogo, oppure, in mancanza di un tale registro, l'indirizzo indicato da tale persona alle autorità fiscali competenti, tranne qualora esistano prove che l'indirizzo indicato non corrisponda alla realtà.
	Art. 17 Per " residenza abituale " ai sensi della direttiva 2006/112/CE si intende il luogo in cui, al momento della prestazione del servizio, la persona fisica, sia essa soggetto passivo o no, vive abitualmente a motivo di interessi personali e professionali che presentino stretti legami tra il soggetto medesimo e il luogo in cui vive. Ove tali interessi siano presenti in più paesi, o qualora non sussistano interessi professionali, gli interessi personali determinano il luogo della residenza abituale.
	Art 14 1. Il luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica ai sensi della direttiva 2006/112/CE è il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la gestione generale di tale attività e ove sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale. Esso può essere diverso dal luogo a partire dal quale il soggetto passivo svolge le proprie attività. 2. Per determinare il luogo in cui è stabilita la sede di un'attività economica si tiene conto dei fattori seguenti: a) la sede legale dell'impresa; b) il luogo dell'amministrazione centrale dell'impresa; c) il luogo in cui si riunisce la direzione dell'impresa; d) il luogo in cui si decide la politica generale. 3. Per determinare il luogo in cui è stabilita la sede di un'attività economica si può tener conto dei fattori seguenti: a) il luogo di residenza dei dirigenti dell'impresa; b) il luogo di riunione delle assemblee generali; c) il luogo in cui sono tenuti i documenti amministrativi e contabili; d) il luogo in cui l'impresa possiede i principali conti bancari; e) altri fattori, se pertinenti. 4. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica, salvo qualora soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

48

Comunicazione black list

Focus definizioni (3)

Ai fini Iva manca ancora una definizione normativa di “**stabile organizzazione**” (per i redditi, invece, si veda l’art. 162 del Tuir nonché l’articolo 5 delle varie convenzioni contro le doppie imposizioni). In estrema sintesi, come precisato (fra le altre) nella circolare n.1/2008 della Guardia di Finanza (volume III, parte VI^a, capitolo VII) la nozione di stabile organizzazione ai fini Iva (che non necessariamente collima con quella nota ai fini dei redditi), deve essere tratta dall’art. 5 del modello di convenzione Ocse (grado sufficiente di permanenza in un luogo fisso dello Stato di non residenza) ed integrata con i requisiti propri dell’Iva secondo i quali, detta struttura, deve essere dotata congiuntamente di risorse materiali ed umane. Si segnala, altresì, la definizione che emerge dalla citata proposta del Consiglio UE, datata 17/12/2009.

Proposta 17/12/2009 (COM/2009/0 672 def).	<p>Art. 15</p> <p>Per “stabile organizzazione” ai sensi degli articoli 44 (nдр: territorialità dei servizi generali nel BtoB) e 45 (nдр: territorialità dei servizi generali nel BtoC) della Direttiva 2006/112/CE si intende un’organizzazione di dimensioni minime permanentemente dotata di risorse umane e tecniche in misura sufficiente da consentirle di:</p> <p>a) ricevere e utilizzare i servizi che le sono resi nel caso dei servizi di cui all’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE;</p> <p>b) fornire i servizi oggetto della sua attività nel caso dei servizi di cui all’articolo 45 della direttiva 2006/112/CE.</p>
--	--

49

Comunicazione black list

Focus: precisazioni Agenzia (1)

C.M.53/E
21/10/2010



L’obbligo di comunicazione riguarda anche le operazioni realizzate nei confronti di:

1. un **rappresentante fiscale** di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese a regime privilegiato, qualora il rappresentante sia nominato in un Paese non incluso nella black list (**Italia compresa**);
2. una **stabile organizzazione** di un operatore avente sede, residenza o domicilio in un Paese a regime privilegiato, qualora la stabile organizzazione sia situata in un Paese non incluso nella black list (**Italia compresa**).

50

Comunicazione black list					
Tavola sinottica: Operazioni effettuate da soggetti passivi nazionali (residenti, stabiliti, identificati o rappresentati) con controparti operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list					
Controparte			Obbligo comunicazione telematica	Dati anagrafici (codice Paese e codice identificativo controparte)	
Sede, residenza o domicilio (casa madre)	Stabile organizzazione o rappresentanza fiscale	Operazione effettuata con			
Black list	/	Sede	→ SI	Dati controparte	
Black list	Non black list (anche se Italia)	Casa madre	→ SI	Dati casa madre	
		R.F.	→ SI (C.M. 53/E/10)	Dovrebbe trattarsi di quelli della casa madre	
		S.O.	→ SI (C.M. 53/E/10)	Come sopra	
	Black list	Casa madre	→ SI	Dati casa madre	
		R.F.	→ SI	Dovrebbe trattarsi di quelli della casa madre	
		S.O.	→ SI	Non è chiaro se vadano indicati i dati della branch o della casa madre	
Non black list	Black list	R.F. o S.O.	→ SI (tesi prudente)	Non è chiaro quali dati indicare (soprattutto nel caso di R.F.)	
		Casa madre	→ NO (la tesi contraria sarebbe irragionevole)	/ 51	

Comunicazione black list																							
Focus: precisazioni Agenzia (2)																							
<p>R.M. 121/E 29/11/2010</p> <p>Non si può ignorare che dal punto di vista economico la stabile organizzazione agisce nell'interesse della casa madre (soggetto passivo residente in Italia), con conseguente attrazione nella comunicazione delle <u>operazioni</u> avvenute tra la stabile organizzazione estera del soggetto residente in Italia e i soggetti paradisiaci.</p>		<p>Solo servizi o anche cessioni ? Dal punto di vista normativo l'art. 3 del D.M. 5/8/2010 ha operato l'estensione <u>solo</u> per i servizi non territoriali</p>																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sede, residenza o domicilio (casa madre)</th> <th>Stabile organizzazione</th> <th>Operazione effettuata da</th> <th>Obbligo comunicazione telematica</th> <th>Chi compila ?</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Italia</td> <td rowspan="2">Black list</td> <td>Casa madre</td> <td>→ SI</td> <td>Casa madre</td> </tr> <tr> <td>S.O.</td> <td>→ SI (R.M. 121/E/10)</td> <td>Casa madre</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Italia</td> <td rowspan="2">Non black list</td> <td>Casa madre</td> <td>→ SI</td> <td>Casa madre</td> </tr> <tr> <td>S.O.</td> <td>→ SI</td> <td>Casa madre 52</td> </tr> </tbody> </table>	Sede, residenza o domicilio (casa madre)	Stabile organizzazione	Operazione effettuata da	Obbligo comunicazione telematica	Chi compila ?	Italia	Black list	Casa madre	→ SI	Casa madre	S.O.	→ SI (R.M. 121/E/10)	Casa madre	Italia	Non black list	Casa madre	→ SI	Casa madre	S.O.	→ SI	Casa madre 52
Sede, residenza o domicilio (casa madre)	Stabile organizzazione	Operazione effettuata da	Obbligo comunicazione telematica	Chi compila ?																			
Italia	Black list	Casa madre	→ SI	Casa madre																			
		S.O.	→ SI (R.M. 121/E/10)	Casa madre																			
Italia	Non black list	Casa madre	→ SI	Casa madre																			
		S.O.	→ SI	Casa madre 52																			



Spesometro

55

Comunicazione operazioni non inferiori ad €3000/3600

SOGGETTI OBBLIGATI
(punto 1 Provvedimento)

TUTTI i SOGGETTI PASSIVI ai fini IVA
i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta,
come individuate al punto 2 del Provvedimento

Si ritiene siano coinvolti sia i soggetti residenti e assimilati (S.O.) che non residenti (identificazione diretta e rappresentanza fiscale)

E' una comunicazione e quindi (come tutte le comunicazioni) va effettuata solamente quando ci sono operazioni da comunicare



56

Comunicazione operazioni non inferiori ad €3000/3600				
Soggetti obbligati (1)				
Regime	Adempimenti a confronto			
	Obbligo registrazioni Iva	Elenchi clienti e fornitori (soppressi)	Comunicazione Operazioni black list	Comunicazione operazioni non inferiori ad € 3000/3600
Nuove iniziative art. 13 L. 388/2000	NO	Esonerati per 2006 e 2007 (l'obbligo sarebbe scattato dal 2008) C.M. 53/E/07	Esonero a regime C.M. 53/E/2010	Obbligo (salvo diversi chiarimenti)
Contribuenti minimi art. 1 co. 96-117 L. 244/2007	NO	Esonero per espressa previsione normativa (co. 109 L. 244/2007)	Esonero a regime C.M. 53/E/2010	Letteralmente non è prevista l'esclusione (l'obbligo sarebbe però contrario allo spirito del regime) !?
Agricoltori in regime di esonero ex art. 34, co. 6, DPR 633/72	NO	Esonerati per 2006 e 2007 (l'obbligo sarebbe scattato dal 2008)	Si ritiene siano esonerati non avendo obblighi di registrazione	Letteralmente non è prevista l'esclusione

57

Comunicazione operazioni non inferiori ad €3000/3600				
Soggetti obbligati (2)				
Regime	Adempimenti a confronto			
	Obbligo registrazioni Iva	Elenchi clienti e fornitori (soppressi)	Comunicazione Operazioni black list	Comunicazione operazioni non inferiori ad €3000/3600
Associazioni L. 398/91 e assimilati	NO	Esonerati per 2006 e 2007 (l'obbligo sarebbe scattato dal 2008) R.M. 171/E/08	Si ritiene siano esonerati non avendo obblighi di registrazione contabile Assonime n. 35/2010	Letteralmente non è prevista l'esclusione
Enti con partita Iva	SI	Esonero a regime attività istituzionale (Enti pubblici e organismi che svolgono essenzialmente attività senza scopo di lucro) fermo restando l'obbligo per quelle commerciali o agricole ancorché residuali.	Solamente per operazioni realizzate nell'esercizio di attività (principale o residuale) di natura commerciali o agricole C.M. 53/E/2010	Dovrebbe rilevare la stessa precisazione fornita per la comunicazione black list
Enti senza partita Iva	NO	NO	NO	NO

58



CODICE FISCALE DELLA CONTROPARTE			
Partita IVA	PI	Partita IVA	
DATI DELL'OPERAZIONE			
Data dell'operazione	DT	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	Data di registrazione ovvero data di cui all'art. 6 d.P.R.n.633/1972
Corrispettivo	NU	Compresa eventuale Iva nel record 1	Importo dell'operazione al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto in Euro parte intera
Imposta	NU		Ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto relativa all'operazione. Se assente valorizzare con lo zero. In Euro parte intera
Tipologia Imponibile	NU	Valori ammessi: 1 = Imponibile 2 = Non imponibile 3 = Esente 4 = Imponibile con IVA non esposta in fattura	N.B. tranne quelle escluse nel punto 2.4 del Provvedimento
Tipologia dell'operazione	NU	Valori ammessi: 1 = Cessione di beni 2 = Prestazione di servizi 3 = Acquisto di beni 4 = Acquisto di servizi	No per record 1

61

Comunicazione operazioni non inferiori ad €3000/3600	
Operazioni ESCLUSE:	
Punto 2.4.	
<ol style="list-style-type: none"> 1. importazioni; 2. esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 3. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001; 4. operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 	
N.B.	Non sono citate le operazioni da includere negli elenchi Intrastat !?!

62

Comunicazione operazioni non inferiori ad €3000/3600

Operazioni coinvolte (3)

Punto 1.1 e 2.1

Cessioni di beni e prestazioni **rilevanti ai fini Iva** con:

- **corrispettivi dovuti** = > di €3600 (al lordo di Iva), nel caso di **operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione**
- **corrispettivi dovuti** = > di €3000 (al netto di Iva), negli altri casi

N.B. **Per 2010** la soglia è elevata a €25.000 e l'obbligo riguarda solo le operazioni soggette ad obbligo di fattura

Non rilevano (a prescindere dalla soglia) le operazioni escluse nel punto 2.4

In fase di prima applicazione sono comunque escluse le operazioni effettuate fino al 30/4/2011 per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura

Non dovrebbero altresì rilevare:

- le operazioni prive di corrispettivo (omaggi, autoconsumi, assegnazioni, prestazioni gratuite);
- le operazioni prive del requisito oggettivo (cessioni di valori bollati, terreni agricoli, cessioni d'azienda, ecc);
- le operazioni prive del requisito territoriale. **N.B.** qualche dubbio però sussiste per quelle soggette ad obbligo di fatturazione ai sensi dell'art. 21, co.6 del DPR 633/72.

63

Comunicazione operazioni non inferiori ad €3000/3600

ESEMPI 1,2,3

Casistica	Importo totale operazioni	Obbligo comunicazione fornitore	Obbligo comunicazione cliente
Effettuazione, nell'ambito del commercio all'ingrosso, delle seguenti cessioni oggetto di separate forniture: a) cessione interna €24.000 + Iva b) cessione con dich. d'intento €30.000 c) esportazione €20.000	24.000 + Iva 30.000 n.i. 20.000 n.i.	Per il 2010 solo caso b) Dal 2011 anche caso a)	Per il 2010 solo caso b) Dal 2011 anche caso a)
Fornitura e montaggio di cucina componibile ad un cliente privato: - corrispettivo (scontrino) pagato in acconto all'ordine €500 - corrispettivo (scontrino) pagato a saldo €4.000	€4.500 (Ivato)	NO fino al 30/4/2011 SI dal 1/5/2011 (2 righe di dettaglio)	NO (trattasi di privato)
Stesso esempio di cui sopra ma per arredo dello studio di un medico e con certificazione a mezzo scontrino parlante (il professionista non è obbligato a richiedere fattura ai sensi dell'art. 22 e per la deducibilità del costo è ammesso lo scontrino o la RF parlanti)	€4.500 (Ivato)	NO fino al 30/4/2011 SI dal 1/5/2011 (2 righe di dettaglio)	NO fino al 30/4/2011 SI dal 1/5/2011 (2 righe di dettaglio)

64

Comunicazione operazioni non inferiori ad €3000/3600

Operazioni coinvolte (3)

INDIVIDUAZIONE SOGLIE 3.000, 3.600 (O 25.000)

Punto 2.1

Qualora siano stipulati più **contratti tra loro collegati**, ai fini del calcolo del limite, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Punto 2.2

Per i contratti di **appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici**, l'operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti **in un anno solare** siano complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila.

65

Comunicazione operazioni non inferiori ad €3000/3600

ESEMPI 4,5

Casistica	Importo totale operazioni	Obbligo comunicazione fornitore	Obbligo comunicazione cliente
Contratto di noleggio di una fotocopiatrice e assistenza tecnica (cliente operatore Iva) - 12 fatture per canoni mensili noleggio € 250 + Iva - 1 fattura per canone annuale assistenza € 300 + Iva	€ 3.300 + Iva	NO 2010 SI dal 2011 (13 righe di dettaglio)	NO 2010 SI dal 2011 (13 righe di dettaglio)
Commercialista che emette nei confronti di una propria azienda cliente nel corso dello stesso anno: • 4 fatture per elaborazione dati contabili dell'importo di € 500 + Iva cadauna • 1 fattura di € 800 + Iva per dichiarazioni fiscali • 1 fattura di € 400 + Iva per la presentazione di 4 elenchi Intrastat	€ 3.200 + Iva	NO 2010 SI dal 2011 (6 righe di dettaglio)	NO 2010 SI dal 2011 (6 righe di dettaglio)

66

Comunicazione operazioni non inferiori ad €3000/3600			
ALTRI ESEMPI			
Casistica	Importo totale operazioni	Obbligo comunicazione fornitore	Obbligo comunicazione cliente
Autofattura denuncia (art. 6 co.8-9 DLgs 471/97)	/	Il fornitore è in violazione	Si ritiene di SI per acquisti sopra soglia ^[1]
Autofattura per acquisti da agricoltori esonerati	/	Caso dubbio	Si ritiene di SI per acquisti sopra soglia ^[2]
Autofattura per acquisti da San Marino	Irrilevante	NO perché non residente	NO perché oggetto di comunicazione black list
Autofattura per altri acquisti da non residenti	/	No perché non residente	Sembrirebbe di sì per acquisti sopra soglia

In questa ipotesi dovrebbe rientrare anche la fattura emessa dal R.F. senza addebito di Iva nei rapporti con cessionari/committenti soggetti passivi nazionali (C.M. 14/E/2020 e R.M. 89/E/2010)

^[1] L'obbligo per gli elenchi fornitori del 2006/2007 era stato sancito dalla C.M. 53/E/07 p.3.3.
^[2] L'obbligo per gli elenchi fornitori del 2006/2007 era stato sancito dalla C.M. 53/E/07 p.3.3.

67

Comunicazione operazioni non inferiori ad €3000/3600							
Obbligo della controparte ("nelle operazioni che non sono soggette ad obbligo di fatturazione")							
Punto 3.2. provvedimento	...	il committente o il commissionario è tenuto a fornire i propri dati identificativi di cui alle lettere b) e c) del punto 3.1	cessionario				
Punto 3.1. provvedimento	...	b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;					
Elementi da indicare nella comunicazione	...	c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;					
Estratto record n. 3 controparte non residente priva di codice fiscale							
DATE IDENTIFICATIVE DELLA CONTROPARTE PERSONA FISICA							
2	2	25	24	Cognome	AN	Cognome	
3	26	45	20	Nome	AN	Nome	
4	46	53	8	Data di nascita	DD	Da indicare nel formato "GGMMAAA"	
5	54	93	40	Cognome o Stato o natura di persona	AN		
6	94	95	2	Professione di persona	PR	Da usare lo Stato o natura di persona	
7	96	98	3	Stato o natura del domicilio	ST		Indicare lo Stato o natura del domicilio del cedente, prestatore, cessionario o committente, secondo le norme dell'articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
DATE IDENTIFICATIVE DELLA CONTROPARTE PERSONA NON FISICA							
8	99	158	40	Partita IVA o codice fiscale	AN		
9	159	198	40	Stato o natura del domicilio	AN		
10	199	200	2	Stato o natura del domicilio	PR		
11	201	240	40	Stato o natura del domicilio	AN		

68

Comunicazione operazioni non inferiori ad €3000/3600	
Sanzioni	
Art. 21 D.L. 78/2010	<p>Comunicazione omessa</p> <p>Comunicazione con dati incompleti o non veritieri</p> <p>si applica la sanzione di cui all'articolo 11, co.1, del D.Lgs n. 471/97 per ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria (da € 258 ad € 2.065 euro)</p>
Comunicazione sostitutiva	
<p>Similmente a quanto era previsto per gli elenchi clienti e fornitori 2006 e 2007, il paragrafo 4.4 del provvedimento consente la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essa si riferisca al medesimo periodo temporale; • la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati. 	
Ravvedimento operoso	
<p>Il provvedimento non si esprime, tuttavia l'applicabilità pare pacifica, considerato quanto già riconosciuto per comunicazione telematica dichiarazioni d'intento (CM 41/E/2005), elenchi clienti e fornitori 2006/2007 (CM 53/E/2007 e CM 28/E/2006) e comunicazione black list (CM 53/E/2010). Non è però chiaro quale sia la modalità e il termine finale: un anno (come per la com. dich. d'intento) oppure la scadenza della dich. annuale relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (come per gli elenchi Intrastat) ?</p>	

69

Comunicazione operazioni non inferiori ad €3000/3600			
Rimedi alle comunicazioni omesse o infedeli			
Comunicazione omessa	Comunicazione presentata con dati incompleti o non veritieri		
↓	↓	↓	↓
Ravvedimento entro il termine dell'art. 13 del D.Lgs n. 472/97	Presentazione comunicazione sostitutiva entro i termini	Presentazione comunicazione sostitutiva entro il mese successivo	Ravvedimento entro il termine dell'art. 13 del D.Lgs n. 472/97
↓	↓	↓	↓
Versamento sanzione ridotta di € 32 (1/8° di € 258)	No sanzioni	Potrebbe trattarsi di un comportamento che rimuove gli ostacoli all'attività di accertamento (violazione meramente formale non sanzionabile)	Versamento sanzione ridotta di € 32

70

Compensazioni con debiti erariali scaduti

71

Compensazioni in presenza di debiti erariali scaduti

Con decorrenza dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi ai tributi erariali è limitata in presenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate, come disposto dall'articolo 31, del decreto legge n. 78 del 2010.

La Manovra 2010 ha, di fatto, vietato la compensazione, di cui al comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo n. 241 del 1997, quando il contribuente risulti anche "debitore" dell'erario fino a concorrenza dei debiti, di ammontare superiore ad euro 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali il termine di pagamento risulta scaduto.

Di conseguenza **la norma dispone alcuni limiti perché la limitazione sia operante:**

- **importo quantitativo del debito** relativo alle imposte erariali che deve risultare superiore a 1.500 euro;
- **debito iscritto a ruolo e scaduto** (si pensi alla cartella che si è consolidata dopo il decorso dei 60 giorni dalla notifica)
- blocco limitato ai **crediti di natura "erariale"**.

72

Compensazioni in presenza di debiti erariali scaduti

FORUM FISCALE ITALIA OGGI – 14 gennaio 2011

LIMITAZIONE ALLE COMPENSAZIONI

Domanda

Si chiede di conoscere se il limite di 1500 euro di importo iscritto a ruolo e scaduto sia un limite assoluto nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello iscritto a ruolo da utilizzare in compensazione. Ad esempio, se il contribuente ha un debito definitivo a titolo di IRPEF per 2000 ed un credito IVA di 6000 da poter utilizzare in compensazione su altri tributi (pari a 3000), abbia comunque la possibilità di utilizzare 3000 di credito ovvero, prima di poter compensare, debba comunque assolvere il pagamento del debito definitivamente scaduto

Risposta

La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 31 del dl n. 78 del 2010 è tesa a non consentire la compensazione immediata (e dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi è nel contempo debitore di altri importi iscritti a ruolo, anche di considerevole ammontare e risalenti nel tempo, e che si ostina a non pagare, costringendo gli organi della riscossione a defatiganti attività esecutive, spesso vanificate da deliberate spoliazioni preventive del patrimonio del debitore. La relazione illustrativa al decreto precisa che la disposizione di cui all'articolo 31 ha pertanto l'intento di incidere proprio sulle situazioni suindicate, mediante l'inibizione ad operare la compensazione dei crediti, di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, relativi alle imposte erariali qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali e sia scaduto il termine di pagamento (senza l'intervento di una sospensione). Si ritiene pertanto che il limite previsto dalla disposizione sia un limite assoluto e che, pertanto, nel caso il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello iscritto a ruolo, non potrà effettuare compensazioni se non assolve, precedentemente, al pagamento del debito per il quale è scaduto il termine di pagamento.

73

Compensazioni in presenza di debiti erariali scaduti

Come emerso dalle risposte al **Forum Fiscale 2011 di Italia Oggi** del 14 gennaio scorso in relazione alla limitazione introdotta dalle disposizioni appena richiamate

il debito erariale scaduto non consente (divieto assoluto) di compensare anche importi per crediti di notevole entità superiore al debito stesso; il contribuente deve procedere ad eliminare la posizione debitoria a proprio carico, se naturalmente superiore a 1.500 euro, e procedere alla compensazione dei crediti vantati

Di conseguenza ...

- *per quanto concerne la tipologia di compensazione, ancorché non si richiami espressamente, si ritiene che il blocco operi limitatamente a quella "orizzontale", di cui all'art. 17, d.lgs. n. 241/1997;*
- *il blocco è "assoluto" (tesi restrittiva) e, pertanto, prima si deve effettuare il pagamento dei debiti scaduti e poi si può effettuare la compensazione dei crediti;*
- *per le compensazioni effettuate dal contribuente fino a quanto non sarà emanato il decreto attuativo relativo alle compensazioni dei ruoli (cartelle esattoriali), le sanzioni pari al 50% di quanto indebitamento compensato, non saranno applicate.*

74

Compensazioni in presenza di debiti erariali scaduti

La disciplina sanzionatoria

Per il contribuente che non osserva la disciplina, le nuove disposizioni prevedono l'applicazione di una

sanzione pari al 50% dell'ammontare dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori

e per i quali risulta scaduto il termine di pagamento fino al raggiungimento dell'ammontare indebitamente compensato; la sanzione, però, non potrà essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale e/o amministrativa

75

Compensazioni in presenza di debiti erariali scaduti

SITUAZIONE ATTUALE DOPO IL COMUNICATO STAMPA DEL 14.01.2011

- dal 1° gennaio 2011, il contribuente con debiti di natura erariale e scaduti, anche di formazione datata ma d'importo superiore a 1.500 euro, non può utilizzare in compensazione orizzontale i crediti erariali anche se di importo ben superiore a quello del debito; il divieto diventa un blocco assoluto;
- è prevista (dovrebbe emergere dal provvedimento atteso) una possibilità per poter compensare i debiti definitivi con i crediti vantati dal contribuente;
- in attesa e fino alla data di emanazione del provvedimento sulla compensazione dei ruoli definitivamente scaduti, l'Amministrazione Finanziaria non procederà nell'applicazione delle sanzioni dovute pari al 50% del minor importo tra il debito non onorato e quanto compensato;
- il contribuente, fino all'emanazione del decreto, non subirà l'applicazione delle sanzioni indicate posto che proceda a compensare crediti eccedenti il debito, cristallizzandone una parte destinata, appunto, alla futura copertura; letteralmente le Entrate dispongono che *"... fino all'emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, sempre che l'utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale ..."*;
- non appena emanato il decreto, in presenza di debiti erariali scaduti, il contribuente dovrà "prioritariamente" e velocemente procedere a compensare i debiti pregressi derivanti dai ruoli scaduti;

76

Compensazioni in presenza di debiti erariali scaduti

Esempio

Per quanto indicato, a regime in presenza di un **debito iscritto a ruolo di Irpef per euro 1.000**, anche in presenza di un **credito Iva pari a 9.000 euro**, **il contribuente non potrà procedere a compensare quest'ultimo credito, se non ha preventivamente sistemato il debito di euro 1.000**. Fino all'emanazione del provvedimento attuativo relativo alla compensazione dei debiti iscritti a ruolo, **il contribuente non subirà l'applicazione del 50% delle sanzioni, ammontanti nell'esempio fatto, ad euro 500 (50% di euro 1.000)** sempreché **proceda ad effettuare compensazioni utilizzando la parte eccedente pari ad euro 8.000 (9.000 – 1.000)** rispetto al debito incagliato e **procedendo, all'emanazione del decreto attuativo, al versamento anche in compensazione di euro 1.000** appostati in una (definiamola tecnicamente così) "riserva indisponibile" dei crediti.

77

Leasing immobiliare

78

Leasing immobiliare e disciplina delle imposte di trasferimento

Con i commi 15 e 16, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (cosiddetta "legge di stabilità" per il 2011) sono state introdotte numerose novità in tema di contratti di locazione finanziaria degli immobili a decorrere dallo scorso 1° gennaio.

Ecco le principali novità introdotte dalla legge di stabilità:

▪ **solidarietà passiva** – per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 57, dpr n. 131/1986 (T.U.R.) ed all'articolo 11, d.lgs. n. 347/1990 l'utilizzatore diventa responsabile in solido con la società di leasing per il pagamento all'erario sia dell'imposta di registro che delle imposte ipotecarie e catastali. Detta solidarietà è estesa, in tema di imposta di registro, anche in presenza di contratto di leasing appalto (o leasing in costruendo);

▪ **equiparazione all'acquisto dell'immobile**: per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio scorso, si realizza una equiparazione con la disciplina degli acquisti in proprietà degli immobili strumentali, in quanto viene meno all'obbligo di registrazione del contratto di locazione finanziaria (e relativo pagamento dell'imposta di registro dovuta sui canoni nella misura dell'1%) fatto salvo il caso d'uso, e le imposte di trasferimento (ipotecaria e catastale) sono dovute nella misura complessiva pari al 4% (3% di ipotecaria + 1% di catastale) oltre all'imposta di registro dovuta in misura fissa (168 euro);

▪ **imposta sostitutiva**: entro il prossimo 31 marzo 2011 sui contratti in vigore alla data del 31/12/2010, a norma del comma 16, dell'articolo 1, della legge di stabilità, sarà dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecarie e catastali.

79

Leasing immobiliare e disciplina delle imposte di trasferimento

Le principali novità sul leasing immobiliare

Registrazione obbligatoria	I contratti di leasing immobiliare stipulati da banche o intermediari finanziari, a partire dall'1/1/2011, sono soggetti a registrazione, solo in caso d'uso
Imposte sui trasferimenti	Dall'1/1/2011 le imposte di ipocatastali si versano in misura piena, durante la vigenza del contratto nessun tributo è dovuto e, al momento del riscatto, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (euro 168)
Imposta sostitutiva	Per i contratti di leasing immobiliare di qualsiasi natura in corso al 31/12/2010 è dovuta un'imposta sostitutiva pari alle imposte dovute con le vecchie disposizioni, decurtata dell'imposta di registro versata sui canoni, con un ulteriore abbattimento del 4% per ciascun anno residuo del contratto
Solidarietà passiva	Sussiste una responsabilità solidale tra cedente, società concedente e utilizzatore per il versamento dell'imposta sostitutiva

80

Leasing immobiliare e disciplina delle imposte di trasferimento

Con il comma 16, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (cosiddetta "legge di stabilità" per il 2011) il legislatore ha disposto che, entro il prossimo 31 marzo, al fine di evitare il mantenimento di un doppio binario fra i contratti di leasing immobiliare stipulati entro e oltre la fine dello scorso anno, per i vecchi contratti si rende necessario il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte d'atto,

"... le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 15 gennaio 2011. ..."

Su tale assunto e sul filo di lana, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato in data 14 gennaio 2011, pubblicandolo sul sito della stessa agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, il detto provvedimento fissando le modalità di versamento dell'imposta sostituita da determinarsi>

1. con l'ammontare dei tributi determinato con le disposizioni previgenti, ovvero dimezzato rispetto a quello previsto in via ordinaria
2. abbattuto dell'imposta di registro versato sui canoni
3. ridotto ulteriormente di una percentuale a titolo di tasso di attualizzazione pari al 4%, seguendo la metodologia già prevista per il versamento dell'imposta di registro dovuta sui canoni di locazione se versata in un'unica soluzione.

81

Leasing immobiliare e disciplina delle imposte di trasferimento

I punti salienti del provvedimento sui leasing immobiliari Agenzia delle Entrate, provvedimento 14 gennaio 2011

Imposta sostitutiva	Versamento dovuto in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2011 e da effettuarsi mediante procedura telematica
Determinazione	L'imposta è dovuta utilizzando le misure pari al 2% (fabbricati strumentali) e 3% (fabbricati residenziali), decurtate dell'imposta di registro (1 o 2%) versata sui canoni, applicando al risultato un ulteriore abbattimento del 4% da moltiplicare per gli anni di residua durata del contratto
Obbligati	L'imposta è dovuta dai contraenti in maniera solidale
Casi particolari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ l'imposta è dovuta sui contratti di locazione finanziaria per i quali, entro il 31/12/2010, è stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore ▪ l'imposta non è dovuta per i contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili rispetto ai quali, entro il 31/12/2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà

82

Leasing immobiliare e disciplina delle imposte di trasferimento

CALCOLO E VERSAMENTO

L'imposta, di cui al comma 16, dell'articolo 1, della Legge di Stabilità è versata in **un'unica soluzione** (punto 1.5 del provvedimento) e, di conseguenza, i due contraenti non potranno versare a "tranche" la stessa, ancorché il termine ultimo previsto dalle disposizioni appena richiamate e confermate dal provvedimento sia il 31 marzo prossimo.

Il provvedimento conferma che l'imposta è dovuta nella misura del 2% (1.5 + 0,5%) per i fabbricati strumentali e per il 3% per quelli residenziali, **scomputando l'imposta proporzionale di registro versata sui canoni** (1% per gli strumentali e 2% per gli abitativi), riducendo l'importo risultante di una percentuale forfetaria pari al 4% (tasso di attualizzazione) applicata agli anni di durata residua del contratto.

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente in via telematica anche per il tramite di intermediari abilitati; a tal fine la stessa Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche riportate nell'allegato "1" al provvedimento, che saranno utilizzate anche per la comunicazione telematica dei dati catastali relativi agli immobili di cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto già registrati alla data del 1° luglio 2010 (modello "CDC").

83

Leasing immobiliare e disciplina delle imposte di trasferimento

CALCOLO E VERSAMENTO

Esempio

Si tenga conto dei seguenti dati:

1. contratto di leasing con scadenza al 31/12/2022
2. costo del bene al concedente euro 500.000
3. imposta di registro già versata al 31 dicembre 2010 pari ad euro 2.000

L'imposta sostitutiva da versare entro la data del prossimo **31 marzo 2011** sarà **pari ad euro 4.160** per effetto del seguente calcolo:

- $500.000 \times 2\% = 10.000$ imposte ipotecarie e catastali
- $10.000 - 2.000 = 8.000$ somma dovuta al riscatto
- $12 \text{ anni} \times 4\% = 48\%$ ammontare della riduzione spettante per gli anni residui del contratto
- $8.000 \times 48\% = 3.840$ abbattimento spettante
- $8.000 - 3.840 = 4.160$ imposta sostitutiva dovuta

84

Leasing immobiliare e disciplina delle imposte di trasferimento

ADDEBITO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Ai fini del trattamento Iva del riaddebito dell'imposta sostitutiva a cura della società di leasing, si possono avere le seguenti alternative situazioni:

- se l'imposta è assolta dalla società di leasing, la stessa può concorrere alla determinazione dell'importo finanziato costituendone un onere accessorio:
- se assolta dalla società di leasing, a fronte di un precedente mandato conferito alla stessa dall'utilizzatore, e dalla società riaddebitata all'utilizzatore in un'unica soluzione, la stessa costituisce un'anticipazione in nome e per conto dell'utilizzatore e, di conseguenza, si potrà applicare le disposizioni di cui al n. 3, comma 1, dell'articolo 15, dpr n. 633/1972, mentre al contrario la somma concorre interamente a formare la base imponibile, ai sensi dell'articolo 13, del decreto Iva.

85

Leasing immobiliare e disciplina delle imposte di trasferimento

Leasing immobiliare: le indicazioni di Assilea

Circolare serie fiscale n. 39 del 2010 – serie immobiliare n. 11 del 2010

Registrazione	In caso di registrazione del contratto in caso d'uso o per volontà delle parti, anche per atto pubblico o scrittura privata autenticata, è possibile l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa
Magazzino	Per accelerare l'immissione degli immobili rivenenti dai contratti risolti per inadempimento dell'utilizzatore ed evitare problematiche di assunzione dei cespiti si rendono applicabili le imposte sui trasferimenti in misura fissa (euro 168 cadauna)
Imposta di registro	L'imposta di registro sui contratti in essere non è più dovuta e, in caso di versamenti ulteriori a partire dal 1° gennaio scorso, l'imposta potrà essere portata a decurtazione dell'imposta sostitutiva dovuta
Leasing-appalto	L'imposta sostitutiva deve essere determinata sul costo di realizzazione del fabbricato, tenendo conto della durata del contratto e prescindendo dal periodo di prelocazione

86

Piccola Proprietà Contadina

87

L'agevolazione per l'acquisto dei fondi rustici

Con l'approvazione della manovra per il 2011, l'agevolazione per l'acquisto dei terreni agricoli disposta, in via transitoria dal 28 febbraio 2010 fino alla fine di quest'anno, dal comma 4-bis, dell'articolo 2, D.L. n. 194 del 2009, consistente nell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa (168 euro) e di quella catastale nella misura pari all'1%, viene stabilizzata.

Si ricorda che la norma introdotta dal D.L. n. 194/2009 non fa alcun riferimento alla legge n. 604/1954, con la conseguenza che sono diverse le cause di decadenza dal bonus e non è più richiesta la presentazione di alcuna certificazione, né provvisoria né definitiva, attestante la presenza della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (IAP).

La nuova disposizione richiede, infatti, esclusivamente l'obbligo di copertura previdenziale e assicurativa a carico dell'acquirente del fondo rustico e non prevede neppure l'applicazione delle sanzioni (in caso di decadenza), con il conseguente recupero della sola differenza tra quanto versato al momento dell'acquisto attraverso l'invocazione dell'agevolazione e quanto dovuto, come imposta complementare.

88

L'agevolazione per l'acquisto dei fondi rustici

Soggetto	Imposta di registro	Imposta ipotecaria	Imposta catastale
Soggetto senza qualifiche professionali	15%	2%	1%
IAP senza iscrizione previdenziale	8%	2%	1%
IAP iscritto alla relativa previdenza	168,00	168,00	1%
Giovane agricoltore senza qualifica professionale	6%	1,5%	0,75%
Coltivatore diretto (PPC) se iscritto alla relativa previdenza	168,00	168,00	1%
Società agricola	15%	2%	1%
Società agricola con qualifica IAP e socio non iscritto alla relativa previdenza	8%	2%	1%
Società agricola IAP con socio iscritto alla relativa previdenza	168,00	168,00	1%

89

L'agevolazione per l'acquisto dei fondi rustici

La situazione attuale, pertanto, è la seguente:

- l'agevolazione, per effetto della modifica introdotta, non prevede più una scadenza (soppressa la data del 31/12/2010);
 - concerne gli atti di trasferimento effettuati esclusivamente a titolo oneroso di terreni e pertinenze qualificati "agricoli" sulla base degli strumenti urbanistici vigenti;
- beneficiari sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nelle relative gestioni previdenziali;
- l'agevolazione riguarda anche le operazioni effettuate attraverso l'ISMEA;
 - il beneficio consiste nell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e di quella catastale nella misura proporzionale pari all'1%;
- la decadenza è prevista nel caso di alienazione del fondo prima del decorso di 5 anni dalla stipula;
- la decadenza è prevista nel caso di cessazione diretta del terreno da parte dei beneficiari;
 - sono fatte salve le disposizioni della legge di orientamento e modernizzazione del comparto agricolo (commi 2 e 3, art. 11, d.lgs. n. 228/2001);
 - sono fatte salve le agevolazioni disposte a favore delle società agricole (art. 2, d.lgs. n. 99/2004).

90

L'agevolazione per l'acquisto dei fondi rustici

Attenzione

1. e' opportuno segnalare che lo schema di decreto legislativo concernente il cosiddetto "Federalismo fiscale" dispone che sarà devoluto ai Comuni il gettito derivante dall'incasso delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e che tali imposte saranno abolite e sostituite da una nuova imposta (c.d. "imposta municipale"), con la conseguenza che a partire dal 2014 gli stessi enti potranno o meno mantenere le agevolazioni, comprese quelle inerenti il beneficio in commento
2. con la risoluzione 17 maggio 2010 n. 36, le Entrate hanno chiarito, inoltre, che la nuova disposizione è "innovativa" rispetto alla previgente disciplina dettata dalla citata legge n. 604 del 1954, con particolare riferimento ai presupposti soggettivi ed oggettivi.
3. assume rilevanza l'iscrizione alle rispettive gestioni previdenziali per il coltivatore diretto e lo IAP, l'acquisto deve essere a titolo oneroso, non è più richiesta la coltivazione manuale del fondo e le cause di decadenza sono più contenute e risultano espressamente individuate.

91

Sanzioni e ravvedimento

92

Sanzioni e ravvedimento

Come si evince dalla lettura dei commi da 18 a 20, dell'articolo 1, della Legge di Stabilità per il 2011 sono state modificate determinate sanzioni amministrative e pecuniarie, rimodulando le stesse in aumento anche per quelle riguardanti l'adesione ai processi verbali di constatazione (PVC), di cui all'art. 5-bis, d.lgs. n. 218/1997 e per l'adesione agli inviti al contraddittorio, di cui al comma 1-bis, dell'art. 5, d.lgs. n. 218/1997, per effetto del rinvio delle stesse disposizioni alle sanzioni indicate al comma 5, dell'articolo 2, del medesimo decreto legislativo.

In caso di omesso versamento regolarizzato entro i 30 giorni dalla scadenza effettiva, la sanzione applicabile sarà pari a 1/10 del minimo (1/10 del 30%) ovvero pari al 3% e potrà riguardare il pagamento, totale e/o parziale, a saldo o in acconto, di numerosi tributi, ai sensi delle lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 13, d.lgs. n. 472/1997.

Le modifiche introdotte decorrono dal 1° febbraio del prossimo anno, con espresso riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici delle Entrate o ai ricorsi presentati dai contribuenti a decorrere da tale data in presenza di conciliazione, come indicato dai commi 21 e 22, dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2011.

93

Sanzioni e ravvedimento

Pace con il Fisco: ecco i costi a partire da febbraio 2011

Istituto	Misura attuale	Misura futura	Decorrenza
Adesione a PVC e inviti al contraddittorio	1/8 del minimo edittale	1/6 del minimo edittale	Atti definibili emessi dall'Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio 2011
Accertamento con adesione e acquiescenza	¼ dell'irrogato	1/3 dell'irrogato	Atti definibili emessi dall'Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio 2011
Acquiescenza "rinforzata"	1/8 del minimo	1/6 del minimo	Atti definibili emessi dall'Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio 2011
Conciliazione giudiziale	1/3 del tributo risultante dall'accordo	Il 40% delle sanzioni irrogabili con riferimento al tributo risultante dall'accordo	Ricorsi presentati a partire dal 1° febbraio 2011
Sanzioni	¼ dell'irrogato	1/3 dell'irrogato	Atti definibili emessi dall'Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio 2011
Ravvedimento operoso (omesso versamento sanato nei 30 giorni)	1/12	1/10	Regolarizzazione a decorrere dal 1° febbraio 2011
Ravvedimento operoso (Violazione regolarizzata entro il termine della dichiarazione successiva)	1/10	1/8	Regolarizzazione a decorrere dal 1° febbraio 2011
Ravvedimento operoso (Presentazione della dichiarazione omessa nei 90 giorni)	1/12	1/10	Regolarizzazione a decorrere dal 1° febbraio 2011

94

Sanzioni e ravvedimento

Novità

Per quanto concerne il ravvedimento operoso la sanzione, per la regolarizzazione degli omessi versamenti, passa (+20%) dal 2,5% (1/12 del 30%) al 3% (1/10 del 30%), mentre nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, la regolarizzazione, se effettuata entro i 90 giorni successivi, sarà pari ad 1/10 (rispetto all'attuale 1/12), applicabile sul minimo di 258 euro, e pertanto pari ad euro 25,80 (in luogo dei precedenti 21,50 euro).

In ambito Iva, in caso di applicazione della sanzione pari al 125%, fino al prossimo anno, in presenza di sistemazione mediante l'istituto dell'adesione, si scontano le sanzioni nella misura del 31,25% (1/4 del 125%), mentre dal febbraio 2011 le sanzioni saranno applicabili nella misura pari al 41,67% (1/6 del 125%)

95

Sanzioni e ravvedimento

FORUM FISCALE ITALIA OGGI – 14 gennaio 2011

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Domanda

Alla luce delle modifiche apportate dalla legge di stabilità alla disciplina del ravvedimento operoso si chiede di conoscere se sia possibile, come sembrerebbe in base al dettato letterale della norma, procedere alla effettuazione del ravvedimento operoso in modo rateizzato, pagando cioè non integralmente quanto dovuto in una unica soluzione, ma sanando comunque la violazione entro il termine massimo previsto dalla norma e cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta nel quale è stata commessa la violazione.

Risposta

Con l'articolo 1, comma 20, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Finanziaria 2011 o patto di stabilità 2011 – 2013) sono state aggiornate, a far data dal 1° febbraio 2011, esclusivamente le percentuali di riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso che, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, consente ai contribuenti, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni, gli errori e gli illeciti commessi nell'applicazione della norma.

Resta quindi preclusa, come già in passato precisato dalla circolare n. 192/E del 23 luglio 1998, la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute a titolo di ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta nel quale è stata commessa la violazione.

96

Risparmio Energetico

97

Detrazione per il risparmio energetico

Con il comma 48, dell'articolo 1, della Legge di stabilita' il legislatore ha confermato l'applicazione della detrazione del 55%, ai fini IREF e IRPEF, disposta per i contribuenti che hanno sostenuto spese per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui ai commi da 344 a 349, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) con una importante novità: l'agevolazione sarà distribuita dal contribuente in un arco temporale più lungo in quanto al stessa dovrà essere spalmata in 10 anni, anziché in 5, come previsto in precedenza.

Per l'ottenimento del bonus si rendono applicabili le disposizioni precedenti, in particolare quelle inserite nel comma 24, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) e quanto disposto dal comma 6, dell'articolo 29, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 (c.d. "decreto anticrisi").

Detta agevolazione spetta, inoltre, per l'installazione di pannelli fotovoltaici e degli infissi e, in tal caso, non è necessario ottenere l'attestato di certificazione o di qualificazione energetica, risultando sufficiente essere in possesso dei dati relativi all'intervento da indicare nell'apposito allegato ("F") del decreto ministeriale 19 febbraio 2009.

Si rende necessario trasmettere all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione specifica, approvata con il provvedimento dirigenziale del 6 maggio 2009, in via telematica (direttamente o per il tramite di intermediari abilitati) entro i 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in cui le spese, cui si vuol far valere la detrazione del 55%, sono state sostenute.

98

Detrazione per il risparmio energetico

Novità e conferme

Come detto, la detrazione dovrà essere ripartita in dieci anni che, restando inalterati i tetti di spesa, spetta nel limite:

- di 100 mila euro per le spese destinate alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell'edificio;
- di 60 mila euro per le spese destinate al miglioramento termico dell'edificio o delle singole unità immobiliari (pavimenti, pareti, finestre, infissi, ecc.);
- di 60 mila euro per le spese sostenute per l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di acqua calda per usi domestici e/o industriali e per la copertura del fabbisogno di strutture sportive e piscine, strutture scolastiche e di ricovero e cura;
- di 30 mila euro per le spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

Tutte le ulteriori e necessarie informazioni sono ottenibili dal sito dell'Agenzia delle Entrate Agenzia, all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it – sezione "Guide alle agevolazioni fiscali".

99

Detrazione per il risparmio energetico

Le peculiarità della detrazione per la riqualificazione energetica

Entità dell'agevolazione	La detrazione è pari al 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia degli interventi (si veda altra tabella)
Cumulabilità	L'agevolazione per il risparmio energetico non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali o altri incentivi riconosciuti dalla UE
Dichiarazioni preventive	Non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori
Tracciabilità	I contribuenti non titolari di reddito d'impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale; i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo
Esoneri da certificazione	Nessuna presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l'installazione di pannelli solari
Detraibilità	Per gli interventi eseguiti dal 2011 è necessario ripartire la detrazione in 10 anni

100

Detrazione per il risparmio energetico

Novità

Unica modifica al bonus: la detrazione dovrà essere spalmata su dieci anni anziché su cinque.

Non cambiano invece i tetti di spesa, le percentuali di detrazione e gli interventi ammessi.

Esempio

Di conseguenza, ammettendo che il contribuente sostenga nel corso del 2011 euro 100.000 per l'installazione di pannelli solari, la detrazione pari a 55.000 euro ($100.000 \times 55\%$) dovrà essere ripartita a decorrere dal medesimo anno (2011) per un importo pari a 5.500 euro annui.

101

Detrazione per il risparmio energetico

Detrazioni applicabili al "Piano Casa"

Con la risoluzione 4 gennaio 2011 n. 4/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito un opportuno chiarimento nell'ambito della fruizione delle detrazioni fiscali del 36 e del 55 per cento, disposte per le ristrutturazioni edilizie (legge n. 449 del 1997) e di riqualificazione energetica (legge n. 296 del 2006) per lavori realizzati sul patrimonio edilizio esistente in presenza di lavori effettuati ai sensi dell'articolo 11, del decreto legge n. 112 del 2008 ("Piano Casa").

Attenzione

Il decreto legge richiamato convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha introdotto un piano speciale ("Piano Casa"), per garantire livelli minimi di fabbisogno abitativo, disponendo che gli enti comunali possono concedere permessi per ampliare edifici abitativi: fino al 20% del proprio volume o della superficie coperta, con la possibilità di procedere anche alla demolizione totale e conseguente ricostruzione, anche in zone differenti, quando si tratti di ristrutturazione di edifici ante 1989 che necessitano di un adeguamento a standard qualitativi, energetici e di sicurezza del 30% (fino al 35%) del volume se la ricostruzione avviene con l'utilizzo di tecniche di bioedilizia o con l'installazione di impianti ad energie rinnovabili. Si ricorda che l'articolo 3, dpr n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia) ha inserito gli interventi di demolizione e ricostruzione, con la stessa volumetria e sagoma, fra quelli qualificabili come "ristrutturazione" edilizia e, di conseguenza, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, ai fini delle detrazioni del 36% e del 55%, la fruibilità resta condizionata alla fedele ricostruzione dell'edificio preesistente, con la conseguenza che la detrazione spettante non può essere attribuita quando l'intervento edilizio effettuato configura una "nuova costruzione".

102

Detrazione per il risparmio energetico

Detrazione del 55% limitata alle vecchie costruzioni

L'Agenzia delle Entrate ha confermato quanto già indicato in precedenti documenti di prassi (circolari n. 57/E del 1998, n. 36/E del 2007 e n. 39/E del 2010) ovvero che:

“... la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto della volumetria e sagoma dell'edificio preesistente; conseguentemente, nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione” ...”

Agenzia delle Entrate, risoluzione 4 gennaio 2011 n. 4/E

103

Detrazione per il risparmio energetico

Detrazione del 55% limitata alle vecchie costruzioni

Con il documento in commento, pertanto, l'Agenzia delle Entrate conferma che le disposizioni vigenti ed i chiarimenti già forniti, escludono dall'ottenimento delle detrazioni del 36% e del 55% quei lavori riferibili alle “nuove costruzioni”; di conseguenza, la limitazione della deducibilità per i lavori riferibili ad una nuova costruzione si rendono applicabili anche agli interventi riferibili al “Piano Casa”, di cui all'articolo 11, del decreto legge n. 112 del 2008, in quanto le disposizioni derogatorie agli strumenti urbanistici locali

“... non possono influire sull'applicazione di prescrizioni di carattere fiscale contenute nelle norme nazionali ...”.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 4 gennaio 2011 n. 4/E

104

Detrazione per il risparmio energetico

Ritenuta sui bonifici del 10%

In tema di detrazioni per lavori di ristrutturazione e per il risparmio energetico, l'Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta per la corretta applicazione della ritenuta del 10%, in presenza di oneri di urbanizzazione e di enti consortili.

Preliminarmente, si rende necessario ricordare che con il provvedimento del 30 giugno 2010, il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto che le ritenute alla fonte, di cui all'articolo 25, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, da effettuarsi a decorrere dal 1° luglio 2010 a cura degli istituti di credito e delle Poste Italiane S.p.A. devono essere applicate sui bonifici in entrata riferibili alle spese per:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449)
- interventi di risparmio energetico (commi da 344 a 347, articolo 1, legge 27 dicembre 2006 n. 296)

Sulla base alle disposizioni appena richiamate, **la ritenuta del 10% viene effettuata a titolo di acconto d'imposta sul reddito dei beneficiari, limitamento ai bonifici inerenti alle spese che danno diritto alla detrazione del 36 e del 55%.**

105

Detrazione per il risparmio energetico

Ritenuta sui bonifici del 10%

(risoluzione 4 gennaio 2011 n. 2/E) - le ritenute subite sui bonifici ricevuti dai consorzi per i lavori di ristrutturazione e per il risparmio energetico possono essere trasferite in capo ai singoli consorziati che hanno eseguito effettivamente i lavori, dopo il totale azzeramento del debito d'imposta a carico dell'ente collettivo (Ires). Con riferimento alle modalità di trasferimento, l'Agenzia delle Entrate richiama un precedente chiarimento (c.m. 56 del 2009) con il quale è stata introdotta (in via evolutiva) la possibilità di trasferire, in capo ai soci di soggetti trasparenti, di cui all'articolo 5. del dpr n. 917/1986, le ritenute eccedenti rispetto al debito del soggetto collettivo, in presenza di un documento con data certa che, nel caso specifico, può essere rappresentato dal verbale del Consiglio di amministrazione o dall'atto costitutivo del consorzio stesso.

(risoluzione 4 gennaio 2011 n. 3/E) - beneficiano della detrazione del 36% anche gli oneri di urbanizzazione e quelli strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolativi (c.m. n. 57 del 1998), sebbene detti oneri non debbano essere pagati a mezzo bonifico (risoluzione n. 229 del 2009). Al fine di evitare l'applicazione della ritenuta su questi oneri, l'Agenzia delle Entrate ha indicato due strade alternative e distinte: 1) pagamento ai comuni degli oneri con modalità diverse dai bonifici stante l'assenza di un obbligo di pagamento specifico 2) utilizzando bonifici come mezzi di pagamento, ma indicando nelle causali la tipologia della spesa (oneri, tosap e quant'altro) e come beneficiario il comune, senza indicare i riferimenti legislativi relativi agli interventi edilizi ed ai provvedimenti che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, inoltre, i comuni sia stati incisi dall'applicazione della ritenuta in commento a cura del sostituto (banca o posta), le Entrate confermano la possibilità di presentare istanza di rimborso o di utilizzare la stessa in compensazione, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 241/1997.

106

Arrivederci al prossimo incontro:

VideoFisco: 16 febbraio 2011

Bilancio 2010 (1^a parte)

con

Andrea Scaini e Giovanni Saccenti

107